

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

LE AQUILE ODV

STATUTO

Sommario

PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1)	3
Art. 2)	3
Art. 3)	4
Art. 4)	4
Art. 5)	5
ASSOCIATI	6
Art. 6)	6
Art. 7)	7
Art. 8)	8
ORGANI ASSOCIATIVI	8
Art. 9)	9
Art. 10)	9
Art. 11)	10
Art. 12)	11
Art. 13)	11
Art. 14)	11
Art. 15)	12
Art. 16)	13
Art. 17)	13
ASPETTI GESTIONALI	14
Art. 18)	14
Art. 19)	14
Art. 20)	14
Art. 21)	15
Art. 21) Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio	15
art. 22) Convenzioni	15
art. 23) Personale retribuito	15

art. 24) Responsabilità dell'Associazione	15
SCIoglimento	16
art. 25) Devoluzione del patrimonio	16
DIPOSIZIONI FINALI	16
art. 26) Norma di rinvio	16

PRINCIPI GENERALI

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, Organizzazione di Volontariato denominata: **ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LE AQUILE ODV**, la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Organizzazione di Volontariato o l'acronimo di ODV e, in aggiunta, la denominazione di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Essa ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale in C/DA MONTICCHIO BAGNI s.n.c. nel comune di **RIONERO IN VULTURE (PZ)**

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) ADESIONE STRUTTURA VOLA

L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LE AQUILE ODV non aderisce ad alcuna Rete Associativa" ai sensi dell'art. 41 CTS, ma, al fine di ottimizzare la propria azione e per il migliore raggiungimento dei fini e degli scopi statutari, risulta associata alla Associazione ***VOLA Coordinamento Protezione Civile*** con sede regionale in via c/da Fellana snc – Sant'Angelo Le Fratte 85050 (PZ) C.F. 96061910764.

L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LE AQUILE ODV condivide con la citata Associazione VOLA Coordinamento Protezione Civile aiuti di volontari, mezzi, attrezzature, conoscenze tecniche, aggiornamenti in materia di Protezione Civile e politiche finalizzate alla preservazione dell'ambiente.

L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LE AQUILE ODV è sottoposta nella gestione delle emergenze, al coordinamento e alle direttive che provengono dal Presidente Regionale dell'Associazione VOLA Coordinamento Protezione Civile ed uniforma la

propria condotta a quella di altre associazioni che ugualmente sono federate con la medesima Associazione VOLA Coordinamento Protezione Civile.

Art. 3) EFFICACIA DELLO STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del c.c., e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

Art. 4) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- i. Salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile
- ii. Interventi sulla base di piani comunali di protezione civile in caso di emergenze
- iii. Promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo

L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- A) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 122 e successive modificazioni;
- B) interventi e prestazioni sanitarie;
- Y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in

1. Protezione Civile attività di previsione e prevenzione dei rischi, soccorso alla popolazione colpite, contrasto e superamento dell'emergenza, mitigazione del rischio.
2. Servizi sociali: attività di ascolto, banco alimentare;
3. Attività di promozione della cultura di protezione civile;
4. Servizi a supporto dei percorsi di cure;
5. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

Art. 6) AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del CTS le Organizzazioni di volontariato sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di volontariato.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I requisiti di ammissione dei nuovi soci sono i seguenti:

- Aver compiuto il 16°(sedicesimo) anno di età;
- non è necessaria la cittadinanza italiana purché legittimamente presente nel territorio italiano

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di solidarietà e promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti di quanto indicato al comma 4 dell'art.32 del codice del Terzo Settore, secondo il quale si applicano le norme del Titolo V - Capo I nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art.3. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutolare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o dalle persone con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7) DIRITTI E DOVERI

Hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

- ✓ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- ✓ votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- ✓ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- ✓ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ rispettare le delibere degli organi sociali;
- ✓ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- ✓ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- ✓ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 8) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 9) ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10) ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea si considera il numero di soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

ASPETTI GESTIONALI

Art. 18) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 19) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 20) BILANCIO E RENDICONTAZIONE SOCIALE

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 21) BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22) CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23) PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del

D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 24) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

SCIoglimento

ART. 25) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DIPOSIZIONI FINALI

ART. 26) NORMA DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG.TO AL NUM. 882 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER ESENTE
Melfi 30/12/2012

IL FUNZIONARIO (C)
NELLA ASSUNTA
MARGHERITA ANNA MATTIA



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA AI SENSI DEL DECRETO
SEMPLIFICAZIONE N. 73/2021 PER LA MODIFICA DELLO STATUTO FINALIZZATA
AL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO RUNTS**

"ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LE AQUILE ODV "

L'anno 2022, il giorno 23 del mese Dicembre, alle ore 10:05, in RIONERO IN VULTURE, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n° 0 soci, come da avviso di convocazione del 30/11/2022 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adesione alla associazione VOLA COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE e nomina del rappresentante;
- 2) Modifica dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore e contestuale eliminazione dei motivi ostativi per l'iscrizione al RUNTS emersi nella fase di migrazione;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente GRIECO ROCCO dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il sig D'Angelo Manuel Il presidente constatato che sono presenti n°7. soci su 13. , come da elenco firma, dichiara valida l'assemblea per poter deliberare sull'o.d.g. passando alla trattazione del punto 1 dell'o.d.g.

Sul punto specifico il presidente rappresenta la necessità sia di natura organizzativa/amministrativa che di perfezionamento di iscrizione al RUNTS, di associarsi all'Associazione Coordinamento Vola. Dopo una breve discussione i presenti, a un'unanimità, deliberano quanto segue:

- 1) Di aderire in qualità di associato nella compagine sociale dell'Associazione VOLA COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE;
- 2) Che il rappresentante dell'associazione in seno alla compagine sociale del coordinamento vola sarà, fino ad eventuale nuovo deliberato, colui che ricopre la carica di Presidente pro tempore.
- 3) Di nominare l'attuale Presidente pro tempore nella persona di GRIECO ROCCO quale proprio rappresentante in seno alla compagine sociale dell'Associazione VOLA COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE.

Si passa alla trattazione del secondo punto dell'o.d.g.. Il presidente rende noto ai presenti che da parte dell'Ufficio RUNTS Basilicata è pervenuta una nota recante una serie di motivi ostativi alla migrazione nel registro Runts e pertanto occorre adeguare nuovamente lo statuto per perfezionare la predetta iscrizione.

Il Presidente sottolinea l'importanza del mantenimento dell'iscrizione nell'attuale registro Runts e presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo affermando che l'aggiornamento è stato effettuato tenendo conto delle nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

Terminata la discussione i presenti a un'unanimità deliberano sull'adozione dello statuto modificato ai sensi del D.Lgs 117/2017 che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

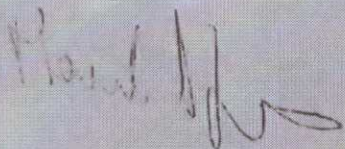
Conclusa la votazione, il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore);

- Alla trasmissione dello statuto all'Ufficio Runtis Basilicata per il perfezionamento dell'iscrizione nel Runtis Basilicata;
- Alla formalizzazione della richiesta di ammissione nella compagine sociale dell'associazione coordinamento vola;

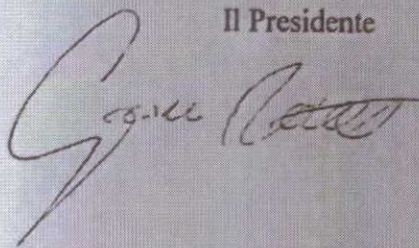
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 11:23, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Luogo Monticchio Bagni frazione di Rionero in Vulture Data 23/Dicembre/ 2022

Il segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MONTICCHIO BAGNI
REG. TO AL NUM. 882 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € ESENTE
Molti 30/12/2022

IL FUNZIONARIO
MARGHERITA ANNA MATTIA
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

